

Regolamento della Consulta delle Comunità dei Cittadini Stranieri

Premessa

Il Comune di Livorno, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art 8 c. 5 TUEL e dei principi generali contenuti nello Statuto, nel riconoscere l'alto valore della partecipazione ne favorisce la più ampia applicazione e sviluppo in ogni sua forma e articolazione.

Il Comune di Livorno intende recepire il contributo delle comunità straniere presenti nel territorio e promuove iniziative volte a favorire la conoscenza da parte dei cittadini stranieri delle norme che disciplinano la vita sociale ed economica nel nostro Paese e nel territorio comunale, in ordine a tutti i principali aspetti della vita quotidiana, dal lavoro, alla salute, all'istruzione, al rispetto delle regole di convivenza tra tutte le comunità presenti.

Il Comune di Livorno promuove, altresì, iniziative per la valorizzazione degli aspetti linguistici e culturali delle diverse popolazioni ritenendo che lo sviluppo della civiltà, il progredire della conoscenza in ogni suo aspetto scientifico e culturale non possa prescindere dallo scambio di conoscenze tra tutti popoli e i cittadini dell'intera comunità internazionale.

A tal fine, e tenuto conto peraltro della ratifica avvenuta con legge n. 203 del 8-3-1994 della Convenzione del Consiglio di Europa fatta a Strasburgo il 5-2-1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, il presente regolamento istituisce la Consulta delle Comunità dei Cittadini Stranieri.

ART. 1 – Oggetto

1. La Consulta delle Comunità dei Cittadini Stranieri d'ora in avanti denominata "Consulta", rappresenta lo strumento attraverso il quale il Comune è informato delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, delle loro opinioni e proposte sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
2. La Consulta si ispira a principi di democrazia, nel rispetto della Costituzione Italiana e delle leggi dello Stato, per il rispetto reciproco e la tolleranza tra i popoli, per la lotta al razzismo e alla xenofobia, per la tutela e promozione dei diritti civili e umani.
3. La Consulta è istituita al fine di favorire e agevolare i rapporti tra Amministrazione e le libere forme di associazione rappresentative delle comunità straniere per partecipare e contribuire concretamente alla formazione ed alla realizzazione dei programmi ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – Finalità

1. La Consulta è organismo consultivo, rappresentativo delle comunità di cittadini stranieri presenti sul territorio comunale e si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare un rapporto stabile tra l'Amministrazione comunale e le comunità straniere;
 - b) concorrere, con le attività e le reti di relazioni esistenti all'interno e tra le comunità straniere a promuovere e favorire una conoscenza delle esigenze del territorio e della comunità locale in tutte le sue variabili;
 - c) promuovere il coordinamento e le forme di consultazione e partecipazione attiva nei processi decisionali dell'amministrazione da parte dei cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio;
 - d) favorire la diffusione dell'informazione sull'azione amministrativa dell'A.C. nelle comunità e tra i cittadini stranieri;

- e) elaborare autonomi progetti e iniziative di interscambio culturale volti a far crescere nella società, in ogni sua componente, la reciproca conoscenza di culture, tradizioni, religioni, storia e costumi di altri paesi.
- f) partecipare, nella propria autonomia, nei limiti e nel rispetto delle previsioni di legge a concorsi e bandi emessi per la realizzazione di progetti ed interventi nel settore sociale e dell'integrazione di cittadini di paesi terzi.

ART. 3 – Funzioni della Consulta

1. La Consulta esercita le funzioni consultive e propositive di seguito indicate:
 - a) esprime parere preventivo obbligatorio e non vincolante sulla proposta di bilancio di previsione comunale, che viene trasmessa dall'Ente secondo le modalità e nei termini previsti nel regolamento di contabilità;
 - b) su richiesta del Comune, esprime parere preventivo e non vincolante su regolamenti afferenti tematiche relative all'immigrazione ed alle problematiche delle comunità e dei cittadini stranieri, nonché su tutti gli argomenti ritenuti utili ed opportuni;
 - c) raccoglie e inoltra proposte al Sindaco per gli ambiti attinenti all'operato delle comunità straniere e per ogni altro argomento ritenuto opportuno, di norma contestualmente alla relazione annuale delle attività svolte, oppure quando particolari esigenze o la rilevanza dell'argomento o della problematica ne impongano la tempestiva trasmissione al Sindaco;
 - d) indica i componenti previsti in organismi di partecipazione individuati dall'ordinamento comunale.
2. La consulta è tenuta ad esprimere il parere di cui al precedente comma lettera a) entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta ed entro 15 gg. nei casi di cui alla lettera b) salvo quanto diversamente indicato nelle rispettive richieste.

ART. 4 – Organi della Consulta e durata delle cariche

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea della Consulta delle comunità straniere
 - il Presidente,
 - il Vicepresidente,
 - il Comitato esecutivo.
2. I suddetti organi rimangono in carica per 3 anni.

ART. 5 – Registro Comunale e Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è l'organo della Consulta cui è riconosciuto il compito di assumere decisioni, stabilire il programma di attività annuale, approvare la relazione annuale delle attività svolta e designare i componenti degli organismi di partecipazione o di altri organi e organismi previsti dall'ordinamento.
2. L'Assemblea della Consulta è formata dalle comunità straniere iscritte al *Registro comunale delle comunità straniere* di cui al presente Regolamento. L'iscrizione avviene dietro presentazione di richiesta da far pervenire all'ufficio appositamente incaricato.
3. Nella domanda di iscrizione è indicato il nome della comunità straniera, del rappresentante legale, l'indirizzo della sede ed i relativi recapiti. Alla domanda sono allegati i documenti fondanti della Comunità dai quali deve risultare che le cariche vengono individuate in forma democratica e periodica.

4. Le comunità straniere una volta iscritte al *Registro* fanno parte di diritto dell'Assemblea della consulta. L'ufficio comunale che provvede all'iscrizione ne dà successiva e tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta.
5. Ogni comunità straniera iscritta nomina un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente che interviene in caso d'impedimento del primo, delegato a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi la comunità può essere rappresentata da altro cittadino munito di delega scritta.
6. Al fine di favorire la massima partecipazione, aprendosi anche alle esigenze e problematiche delle giovani generazioni possono far parte dell'Assemblea della Consulta i cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
7. Nell'ambito della Assemblea ogni comunità che ne ha diritto dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.
8. La prima convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Sindaco.
9. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno ed è comunque convocata dal Presidente nei seguenti casi:
 - di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità
 - su richiesta di almeno 1/5 dei componenti;
 - su richiesta del Sindaco .
10. La lettera di convocazione, inviata telematicamente o con altro mezzo idoneo, deve indicare il luogo l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri dell'Assemblea almeno tre giorni prima dello svolgimento.
11. Il Presidente, entro cinque giorni dall'insediamento dell'Assemblea, designa un segretario con funzioni verbalizzanti.
12. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.
13. Alle riunioni dell'Assemblea, pubbliche, partecipano su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'OdG dell'assemblea, nonché esperti e/o rappresentanti degli uffici comunali, di enti e istituzioni.
14. L'Assemblea ha facoltà di stabilire regole per il funzionamento dei lavori delle sedute nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

ART.6 – Presidente

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
 - b) convoca e coordina i lavori della Consulta assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
 - c) attua le decisioni dell'Assemblea;
 - d) raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea.

ART. 7 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle funzioni previste per il medesimo e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, è eletto dall'Assemblea che ne approva anche il numero dei componenti in funzione del programma e degli obiettivi programmatici.
2. L'elezione avviene con voto a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
3. Il Comitato esecutivo collabora e coadiuva il Presidente nel suo ruolo, nei rapporti con l'Assemblea e per l'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea stessa.

ART. 9 – Funzionamento degli organi della Consulta

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera. Non sono previsti compensi per i componenti della Consulta, Comitato Esecutivo, Presidente, vice presidente né come rimborso spese né come rimborso delle ore lavorative eventualmente perse per l'attività svolta dagli stessi in qualità delle cariche e ruoli ricoperti.
2. Le sedute degli organi sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di trenta minuti. Alla ripresa, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti salvo diversa proposta da parte di almeno tre componenti dell'Assemblea e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti.
4. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi il Presidente ed il Vice Presidente possono essere sostituiti prima della scadenza di cui al comma 2 dell'art 4 con deliberazione dell'Assemblea assunta secondo le procedure previste ai precedenti artt. 6-7.

ART. 10 – Sede e dotazioni strumentali della Consulta

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Livorno. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione.
2. La Consulta per la pubblicizzazione degli atti e dei documenti ha a disposizione un apposito spazio sulle pagine della rete civica.